# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

N. 1188

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, TAGLIAMONTE, SALERNO, MURMURA, COVIELLO e DE CINQUE

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1988** 

Integrazioni alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernenti la produzione ed il commercio del pane

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge che viene presentato ad integrazione delle disposizioni già previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, vuole essere un contributo per una più compiuta disciplina del commercio del pane.

Esiste l'esigenza di porre in essere una precisa normativa allo scopo di evitare che nella produzione e nel commercio del pane possano verificarsi abusi o speculazioni sulla base di aspettative o di riferimenti di natura dietetica o addirittura terapeutica che non hanno però alcuna specifica base di ordine scientifico.

Con la normativa proposta si intende confermare con chiarezza che, ferma restando, ovviamente, la facoltà del medico di prescrive-

re tutte le misure dietetiche inerenti alle diverse situazioni cliniche ivi comprese quelle relative al consumo del pane, la produzione ed il commercio del pane stesso non debbono in alcun modo suscitare nell'acquirente aspettative per particolari e specifiche azioni di carattere medico e dietetico.

Per tali motivi viene posto il divieto di usare indicazioni di prodotto dietetico o terapeutico (articolo 1), quello di usare diciture o denominazioni diverse da quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, e quello di aggiungere specificazioni ulteriori.

Sempre allo scopo di evitare ingiustificate speculazioni commerciali viene previsto che la disciplina dei prezzi dei vari tipi di pane debba

# X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere unica, in modo da evitare che per una parte della produzione possano essere determinati prezzi esorbitanti o non giustificati, sulla base di ipoteche qualità o caratteristiche. È fatta salva la possibilità di produrre pane con

composizione rispondente a particolari esigenze terapeutiche; in tal caso, però, la validità e la specificità della composizione ai fini suddetti devono essere accertate dal Ministero della sanità.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. È vietato porre in commercio pane, comunque prodotto o confezionato, con indicazioni di prodotto dietetico o vantanti proprietà terapeutiche.

#### Art. 2.

1. È vietato usare per il pane, comunque confezionato o prodotto, anche se posto in vendita in esercizi autorizzati alla vendita di prodotti dietetici o prodotti farmaceutici, diciture o denominazioni diverse da quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

### Art. 3.

1. È vietato aggiungere al pane, comunque confezionato o prodotto, specificazioni aggiuntive a quelle stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

## Art. 4.

1. La disciplina dei prezzi di vendita al pubblico dei vari tipi di pane, comunque prodotti o confezionati, è unica e ad essa si intendono sottoposti la produzione ed il commercio di tutti i tipi di prodotto ottenuto dalla cottura di pasta convenientemente lievitata, preparata con sparinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune, con o senza aggiunta di ingredienti ammessi dalle norme vigenti.

#### Art. 5.

1. La produzione ed il commercio di pane preparato con composizione specificatamente

# X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispondente a determinate esigenze dietoterapeutiche sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministro della sanità che ne determina anche il prezzo di vendita sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenendo a base anche i costi effettivi di produzione.